

Il punto 8, comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

8) Tutti i soggetti che hanno aderito o aderiranno alle campagne di sensibilizzazione proposte dall'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario per la produzione di "compost" potranno beneficiare di una riduzione della Tarsu pari al 10%. L'entità di tale riduzione potrà essere adeguata periodicamente all'occorrenza, previa verifica, ad opera dell'organo esecutivo in seguito a modifiche delle condizioni del servizio che rendessero necessaria una ridefinizione della disciplina.

I requisiti per il riconoscimento del diritto alla riduzione saranno così disciplinati:

- A) I soggetti devono essere in possesso di un Composter certificato o devono dimostrare la possibilità di effettuare il compostaggio naturale con procedure idonee; sarà cura del Comune di accertare la congruità e regolarità del metodo con le forme che la Giunta Comunale riterrà di prevedere deliberandone i criteri di attuazione. I soggetti devono inoltre aver seguito il corso pratico di compostaggio organizzato dal Comune di Travacò Siccomario o da Enti delegati dal Comune ed essere in possesso del relativo attestato di partecipazione.

Tutti coloro che risultino in possesso di titoli di studio, qualifiche o esercitino impieghi od occupazioni tali da permettere di poter conoscere il corretto uso del Composter, non sono obbligati a seguire il corso e possono beneficiare della riduzione tariffaria, previa la necessaria presentazione di questi titoli ed il conseguente ed opportuno esame da parte degli organi competenti preposti. Tutti coloro che non siano in possesso dell'attestato di partecipazione possono, al fine di ottenere la riduzione tariffaria, presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, ove dichiarino di aver partecipato a tutte le lezioni del corso e di possedere l'effettiva conoscenza della materia e dell'utilizzo del Composter.

- B) I soggetti di cui al punto A), devono presentare richiesta di riduzione all'ufficio Tributi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si entra in possesso dei requisiti suesposti, a condizione di aver già attivato la procedura per la formazione del compost nel comune di Travacò Siccomario, tramite la separazione del rifiuto umido dal secco e relativa trasformazione concretamente avviata.

Nella fase transitoria di applicazione delle modifiche regolamentari, rientrano nel diritto al beneficio anche coloro i quali hanno partecipato al corso organizzato nel 2010 dal Comune e sono in possesso del relativo attestato; conservano il titolo al diritto alla riduzione in vista dell'attuazione del compostaggio. La riduzione avrà decorso dalla data di effettiva attuazione della procedura.

La richiesta di riduzione risulta valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione, senza ulteriori formalità, sempre che non intervengano modificazioni tali da variare o precludere il diritto al beneficio.

- C) La riduzione spetta al nucleo familiare dell'avente diritto ed intestatario della posizione Tarsu, ed è valevole per un solo nucleo familiare ovvero per un'unica posizione contributiva.

Il beneficio, pur riconosciuto al nucleo familiare dell'avente diritto, non si trasmette nel caso in cui l'avente diritto venga a mancare (esempio decesso, emigrazione ecc.).

La riduzione non spetta se l'avente diritto non è residente nel territorio comunale.

La riduzione viene accordata quale beneficio per la minore produzione di rifiuto urbano grazie alla trasformazione del rifiuto umido in compost e pertanto può essere riconosciuta solamente alle categorie imponibili che sono in grado di produrre abitualmente rifiuto umido.

Il Comune si riserva di effettuare, presso gli utenti, periodici controlli, anche a campione, al fine di accertare il possesso effettivo dei requisiti, l'utilizzo del composter e lo svolgimento della procedura di compostaggio. Nel caso di verifiche negative, il beneficio della riduzione sarà cancellato e quanto concesso fino al momento della verifica sarà recuperato nella tassazione dell'anno successivo. ~~IN CASO DI RIFIUTO DELLA VERIFICA SARÀ RECUPERATO NELLA TASSAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO. QUALORA VENISSE RIFIUTATO~~

VERIFICA + CONTROLLO IL BENEFICIO DECADRÀ AUTOMATICAMENTE IN MODO PERMANENTE E SARÀ TOLTA LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL 10%



Dopo il comma 4 dell'art. 9 viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

**Art. 9 bis – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

- 1) Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 (Decreto ambientale), si sancisce quanto segue:
  - Sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con le seguenti superfici:
    - Superfici di vendita superiori a 450 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti;
    - Superfici di vendita superiori a 750 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti;(art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006);
  - Ai rifiuti che saranno dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo regole fissate dal Regolamento comunale, nel rispetto dei criteri dettati dal art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006;
  - La stessa tariffazione non si applica, e non si applica neppure la Tarsu, per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati (art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006.
- 2) Per quanto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni da emanarsi, ai sensi dell' art. 195, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dello Stato, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti (vedi Tab. A).
- 3) Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione della Tarsu:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| fino a kg. 10.000               | 10% |
| Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000 | 15% |
| Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000 | 20% |
| Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000 | 25% |
| Oltre kg. 25.000                | 30% |

Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all'ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all'anno precedente:

- Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno d'imposta precedente;
- Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale.
- Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.